

## **Note esplicative sulle modifiche delle Condizioni generali di gestione della SUISA**

**Le Condizioni generali di gestione (CGG) regolano i diritti e gli obblighi contrattuali reciproci tra gli aventi diritto e la SUISA. Le CGG sono state aggiornate l'ultima volta agli inizi del 2020. A seguito delle mutate pratiche e consuetudini e delle esperienze degli ultimi anni, le CGG devono essere nuovamente aggiornate. Il Consiglio d'amministrazione della SUISA ha adottato queste modifiche nel settembre 2023. Le nuove CGG entreranno in vigore il 1° gennaio 2024. Le modifiche più importanti sono illustrate di seguito.**

### **Gestione del diritto di sincronizzazione**

*Cifre 3.2 lett. g e 3.7 (versioni autore ed erede) e 3.8 (versione editore) nonché lettera c) della cifra 3.7 (versioni autore ed erede) e cifra 3.8 (versione editore)*

Attualmente, le Condizioni generali di gestione prevedono che la SUISA gestisca il diritto di sincronizzazione (ossia il diritto di abbinare la musica con opere di altro genere, in particolare audiovisive), ma che debba sempre offrire il ritrasferimento al titolare dei diritti nel caso in cui questi desideri esercitare il diritto in prima persona. In pratica, questa gestione individuale è molto spesso desiderata, soprattutto per motivi di diritti morali dell'autore. Per contenere i costi, la SUISA parte quindi dal presupposto che gli aventi diritto gestiranno il diritto di sincronizzazione autonomamente e interverrà solo su loro esplicita richiesta. Le CGG sono quindi state adattate a questa prassi.

In alcuni casi particolari, tuttavia, la SUISA gestisce il diritto di sincronizzazione senza che l'avente diritto abbia la possibilità di farlo autonomamente: Questo vale per l'utilizzo di musica destinata alla sonorizzazione audiovisiva ("mood music", "production music", ecc.), oppure quando la SUISA interviene nei confronti degli organismi di diffusione (radio e televisione). La SUISA gestisce ora il diritto di sincronizzazione in un terzo caso, ovvero per i servizi di condivisione online (social network, piattaforme UGC, ecc.). Gli aventi diritto non sono in grado di agire in prima persona nei confronti di tutti gli utenti di questi

servizi. È quindi opportuno che la SUISA possa esercitare il diritto di sincronizzazione direttamente nei confronti dei servizi di condivisione, includendolo nella licenza che concede loro per gli altri diritti. Questo sistema è già praticato da alcune società consorelle, in particolare dalla GEMA in Germania.

### **Dichiarazione di opere musicali**

*Cifra 6.2*

#### **Utilizzo di beat**

In caso di utilizzo di beat preesistenti, nella dichiarazione d'opera devono essere citate tutte le persone che partecipano all'opera e devono essere allegate le autorizzazioni necessarie. In caso di dichiarazione errata o indebita, le conseguenze finanziarie sono a carico dei membri.

#### **Opere create dall'intelligenza artificiale**

Le CGG contengono ora anche l'obbligo per i membri di non dichiarare opere create esclusivamente dall'intelligenza artificiale. Tali opere non sono protette dal diritto d'autore. Se un membro percepisce denaro per queste opere, si arricchisce illegalmente.

#### **Esemplari campione**

Una gestione efficace dei diritti nell'ambiente digitale richiede talvolta che agli utenti venga fornito un file dell'opera per consentirne l'identificazione. La disposizione modificata prevede quindi che la SUISA abbia il diritto di trasmettere a terzi gli esemplari campione che i suoi

membri le mettono a disposizione per facilitare la gestione dei diritti.

### **Solo opere pubblicate**

La revisione prevede inoltre l'obbligo per gli autori e i loro eredi di dichiarare alla SUISA solo le opere pubblicate, ovvero per le quali è previsto un compenso. Attualmente, molte opere non pubblicate vengono dichiarate alla SUISA solo per ottenere la prova che l'opera è stata creata in precedenza in caso di plagio. Tuttavia, esistono altri modi per farlo e queste dichiarazioni generano costi alla SUISA che non possono essere finanziati con una detrazione dai compensi riscossi (poiché queste opere non vengono utilizzate). Per questo motivo, la SUISA limita il suo lavoro di registrazione alle opere pubblicate, ossia alle opere per le quali possono esistere diritti da gestire.

### **Protezione dei dati**

*Cifra 6.3*

Sulla base della revisione della legge sulla protezione dei dati, che è entrata in vigore il 1° settembre 2023, questa cifra è stata adattata alla terminologia della nuova legge.